



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 16 DEL 12-03-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di Marzo, alle ore 17:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 2

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
 - a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
 - a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
 - ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
 - secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 173 del 27.07.2018;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45 del 13.08.2015, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Orio Litta;

Richiamata altresì, la deliberazione G.C. n. 97 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale – anni 2019 – 2020 – 2021” con la quale si deliberava testualmente:

- 1) di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto la dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 44/2015;
- 3) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, le seguenti assunzioni:

Anno 2019

Personale da assumere:

- n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, categoria C tempo parziale 10 ore settimanali con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004

- n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” a tempo indeterminato, categoria D tempo pieno 36 ore settimanali se con mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 D.Lgs n. 165/2001

o in alternativa nel caso di esito negativo della mobilità volontaria suddetta secondo le ordinarie procedure di reclutamento:

Mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001;

- Concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013 e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30 comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell’Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003

di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo parziale 27 ore settimanali ed a tempo

inderterminato.

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo pieno indeterminato 36 ore settimanali (nel caso di esito positivo della mobilità volontaria in uscita richiesta con nota prot. con nota prot. 4685 del 30.10.2018 e prot. 5233 del 06.12.2018 dall'Istruttore Tecnico Cat. C), assunzione da effettuarsi con mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 D.lgs. n. 165/2001.

- n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D a tempo parziale (max 12 ore settimanali) ed a tempo determinato nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010.

Anno 2020

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C tempo parziale 10 ore settimanali con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004

Anno 2021

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C tempo parziale 10 ore settimanali con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004

Considerato che nel corso del 2019 è stata ricoperta la posizione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo parziale 27 ore settimanali ed a tempo indeterminato in seguito alla procedura concorsuale dalla quale è stato assunto Garilli Michele dalla data del 07/10/2019;

Considerato che il Tecnico Comunale cat C in carica Luca Arnaldi ha rassegnato le dimissioni dalla data del 30/06/2019 e che la posizione è momentaneamente stata ricoperta da Padovani Claudio, secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020-2021-2022;

Valutate le proposte dei Responsabili di Servizio riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge quanto segue:

a) in questo ente non sussistono situazioni di soprannumero (dipendenti in servizio in eccedenza rispetto ai posti previsti in dotazione organica);

b) dal punto di vista delle esigenze funzionali non esistono eccedenze di personale, tenuto conto che il numero dei dipendenti in servizio in questo ente è pari a 5 dipendenti, già attualmente sottodimensionato rispetto alla dotazione prevista in pianta organica ed anche al rapporto ritenuto idoneo a garantire il regolare e soddisfacente funzionamento degli uffici e dei servizi, previsto dal vigente decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 77/95; infatti il rapporto medio tra dipendenti in servizio, pari a complessive 6 unità, e popolazione residente (2027 al 31/12/2018), è pari a 1 dipendente ogni 337,83 abitanti; il rapporto di riferimento in campo nazionale è attualmente pari ad 1 dipendente ogni 123 abitanti (decreto ministero dell'interno 24.07.2014 fascia Comuni da 1000 a 1999 abitanti);

c) per quanto concerne le esigenze connesse alla situazione finanziaria, non si rilevano situazioni di eccedenza di personale, considerato che il Comune di Orio Litta non è dissestato né strutturalmente deficitario e la spesa per il personale, (calcolando anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica) è inferiore al 50% delle spese correnti; pertanto, è assicurato il rispetto delle normative in materia di contenimento delle spese di personale;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di non modificare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione G.C. n. 97/2018;

Visto l'art. 1, comma 557 della L. 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, e da ultimo dall'art. 16 del D.L. 113/2016;

VISTE le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2015, a seguito delle novità introdotte dall'art 1 commi 418-430 della L. 190/2014 (c.d. legge di stabilità) in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione al riordino delle province, nonché dalla Corte dei Conti con deliberazioni 19, 26 e 27/2015;

VISTO che, nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425, alle amministrazioni pubbliche era fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015-2016, pena la nullità delle assunzioni, mentre rimanevano consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, l'Ente non dispone di resti assunzionali

antecedenti l'anno 2016 (art. 3 comma 5 D.L. 90/2014) avendo registrato una sola cessazione nell'anno 2015 di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D;

DATO ATTO che nell'ambito delle procedure di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015, dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015 e del D.M. del 14/09/2015, con la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 51991 del 10/10/2016, pubblicata sul portale mobilità <http://www.mobilita.gov.it/>, come previsto dall'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015, sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali anche per la regione Lombardia e per gli enti locali che insistono sul suo territorio.

Lo "sblocco" delle assunzioni in tale regione riguarda **tutte le categorie di personale**;

VISTO l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, che ha sancito, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% o 100% se il rapporto spesa personale/spesa corrente \leq al 25% e se il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore a quello definito dal DM 24 luglio 2014 della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per il triennio 2016-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (D.M. 24 luglio 2014 concernente i rapporti dipendenti-popolazione validi per gli enti dissestati e in pre-dissesto per il triennio 2014-2016);

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2019 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale con riferimento al triennio precedente e che tale dato sarà rispettato, allo stato delle previsioni, anche negli anni 2020-2021-2022;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- l'Ente, in base alla propria classe demografica, rispetta ampiamente il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente, come definito dal decreto del Ministro dell'Interno del 24.07.2014 di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'art. 16 del D.L. 113/2016 ha così disposto " all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 la lettera a) è abrogata in relazione al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore della media della stessa spesa nel triennio 2011-2013:

ANNO	IMPORTO
------	---------

spesa personale anno 2011	€	279.025,05	(dati siquel)
spesa personale anno 2012	€	282.379,79	(dati siquel)
spesa personale anno 2013	€	312.545,83	(dati siquel)
spesa personale anno 2015	€	235.820,81	(dati a consuntivo)
spesa personale anno 2016	€	211.261,38	(dati a consuntivo)
spesa personale anno 2017	€	221.368,51	(dati a consuntivo)
spese personale anno 2018	€	202.259,70	(dati a consuntivo)
spesa personale anno 2019	€	221.330,77	(dati provvisori)
Spesa personale anno 2020	€	257.240,00	(dati provvisori)
Spesa personale anno 2021	€	271.692,00	(dati provvisori)
Spesa personale anno 2022	€	271.500,00	(dati provvisori)
valore media spesa personale 2011-2013	€	291.316,89	

DATO ATTO che pertanto, come si evince dal suddetto prospetto, il limite di cui all'articolo in questione risulterebbe rispettato per l'anno 2019 ed è prevedibile ritenere che esso possa essere rispettato anche per gli anni 2020, 2021, e 2022.

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 15 del 12.03.2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano della Azioni Positive in tema di pari opportunità per il triennio 2020/2022 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

DATO ATTO che l'Istruttore direttivo Fulvia Bertoni è stato collocato a riposo con decorrenza 1.08.2015;

VISTA la determinazione n. 31 del 02.07.2015 del Responsabile del Personale con la quale è stato mutato, ex. Art. 15 comma 2 lettera a del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi parte I, il profilo professionale, all'interno della categoria, dell'Agente di Polizia Locale da "Istruttore Amministrativo Vigile Urbano – messo collaboratore uffici amministrativi – Tecnici e contabili" in Istruttore Amministrativo contabile";

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 90 del 29.12.2015 con la quale si deliberava di determinare il valore di riferimento per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 stabilendo che la spesa sostenuta nell'anno 2016 avrebbe costituito il valore di riferimento per le assunzioni flessibili;

DATO ATTO che il precedente Tecnico Comunale Cat. C Luca Arnaldi ha rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 30/06/2019;

CONSIDERATO che la figura Istruttore Direttivo Tecnico è provvisoriamente ricoperta da Padovani Claudio, in servizio presso il Comune di Orio Litta secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per 12 ore settimanali, e con in scadenza al 30/06/2020;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione procedere nel corso dell'anno 2020 alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato, conseguentemente alle dimissioni rassegnate dal precedente dipendente Luca Arnaldi dal 30/06/2019 nonché alla copertura della posizione;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione procedere nel corso dell'anno 2020 di "Agente di Polizia Locale" mediante convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, per un limite di spesa complessiva di euro 6.600,00 2020, 10.000,00 nel 2021, 10.000,00 nel 2022;

CONSIDERATO che è stata registrata al protocollo nr 770/2020 la richiesta di nullastata da parte del Comune di San Colombano al Lambro per la dipendente Civardi Pier Paola – Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C4 – conseguentemente all'idoneità conseguita (primo posto) nella procedura di mobilità tenutasi presso il Comune di San Colombano al Lambro;

CONSIDERATO che l'eventuale uscita di un dipendente in mobilità può essere compensata solo e soltanto con un'altra mobilità in entrata secondo normativa vigente;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione di procedere nel corso del 2020 all'incremento delle ore in servizio del dipendente Michele Garilli – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1 – fino ad un max di 34 ore settimanali. L'amministrazione si riserva anche di assumere eventualmente il dipendente a tempo pieno previa verifica del rispetto dei vincoli assunzionali, in quanto la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno verrebbe considerata come nuova assunzione come da normativa vigente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dovere prendere atto della possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale nel corso del 2020, avendo rispettato tutti i limiti vincolistici prevista dalla normativa di settore;

RILEVATA ora la necessità di procedere alla previsione triennale del fabbisogno oggettivo di personale che in considerazione di quanto finora espresso può essere così configurata:

Anno 2020
Personale da assumere: - n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" a tempo indeterminato, categoria D tempo pieno 36 ore settimanali se con mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 D.Lgs n. 165/2001 o in alternativa nel caso di esito negativo della mobilità volontaria suddetta secondo le ordinarie procedure di reclutamento: Mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001; - Concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013 e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30 comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

- n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un limite di spesa complessiva di euro 6.600,00;
- n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

nr 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Cat C con Mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001;

Anno 2021

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un limite di spesa di 10.000,00 euro;

Anno 2022

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 per un limite di spesa di 10.000,00 euro

PRECISATO che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire o qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2020-2022;

Vista la Legge n. 160/2019 del 27.12.2019 c.d. "Legge di Bilancio";

Vista la nota Anci in merito agli effetti sul personale degli Enti Locali della conversione in legge del DL 4/2019;

Considerato che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 337,83, inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017;

Dato atto che nell' anno 2020 la spesa del personale in servizio, comprese le assunzioni di carattere temporaneo, è prevista pari ad € 257.240,00 e che pertanto non verrà superato il limite della media della spesa del personale nel triennio 2011/2013;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le suddette assunzioni di personale che comportano una spesa complessiva pari ad € 55.200,00 (2020) € 10.000,00 (2021) e € 10.000,00 (2022);

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 28 del 04.06.2012 quale modificato con deliberazione n. 47 del 13.08.2015;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 27.02.2020;

Visti i pareri espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. ;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1) di non modificare come da allegato prospetto A) per le motivazioni tutte di cui in premessa la dotazione organica approvata con deliberazione G.C. 97/2018;

2) di prendere atto che a seguito della valutazione della dotazione organica esistente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

3) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati le seguenti assunzioni:

Anno 2020

Personale da assumere:

- n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" a tempo indeterminato, categoria D tempo pieno 36 ore settimanali se con mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 D.Lgs n. 165/2001

o in alternativa nel caso di esito negativo della mobilità volontaria suddetta secondo le ordinarie procedure di reclutamento:

Mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001;

- Concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla Legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 101/2013 e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30 comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs n. 165/2001

o mediante utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri Enti ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge n. 3/2003 e dell'Art. 3 comma 61 della Legge 350/2003;

- n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

- n. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO TECNICO" secondo il comma 557 della legge n. 311/2004 per un max 12 ore settimanali;

nr 1 Istruttore Amministrativo Contabile – Cat C con Mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001;

Anno 2021

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del

C.C.N.L. del 22.01.2004;

Anno 2022

n. 1 "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", categoria C/D a tempo parziale con convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

4) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente deliberazione, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio considerato;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU.

7) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

8) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9) di disporre che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga inserito nella nota di aggiornamento al DUP in corso di predisposizione;

10) di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al Consiglio Comunale

di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.

Deliberazione N° 16 del 12-03-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

CATEGORIA	N. POSTI	PROFILO PROFESSIONALE
D	N. 1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
D	N. 1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO attualmente vacante
C	N. 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
B	N. 1	ESECUTORE
C	N. 1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE attualmente vacante
C	N. 1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE
C	N. 1	ISTRUTTORE TECNICO
B	N. 1	ASSISTENTE DOMICILIARE
	Tot. 8	

COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di LODI

VERBALE N. 1 del 27.02.2020

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE SUL PIANO TRIENNALE 2020 – 2022 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ATTUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di febbraio Il sottoscritto **Ballardin Umberto**, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Orio Litta,

- Esaminata la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2020 – 2022 sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministero della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TUEL i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Visto l'art. 9, comma 8 del DL n. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli Enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;
- Visto l'art. 10 del D.Lgs.150/2009 secondo cui "In caso di mancata adozione del Piano della performance L'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli Enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG;
- Visto il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'Organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'Ente locale;
- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U.EE LL;

RILEVATO CHE

- Le linee di indirizzo contenute nel Decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo, facendo salvi, in ogni caso i piani di fabbisogno già adottati dall'Ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'Ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa assentibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011 – 2013, secondo le tabelle allegata alla deliberazione di Giunta Comunale del responsabile delle risorse umane, in cui sono stati evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzione previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel Bilancio di previsione per l'anno 2019 e 2020

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale 2020 – 2022 del fabbisogno del personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Il Revisore Unico

Dott.Umberto Ballardini



Pavia, lì 27 febbraio 2020